



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 3 del 11/02/2020**

**Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Quarto provvedimento 2020.**

## RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73, come modificato a decorrere da 30.6.2019 dall'art. 38 ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che:

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a. sentenze esecutive;
  - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
  - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato derivante da provvedimento giudiziario esecutivo, che comporta debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Tale debito inerisce a compensi professionali da corrispondere ad avvocato esterno per l'attività dal medesimo svolta in favore della Regione Puglia, a seguito di incarico formalmente e validamente conferito da questa Amministrazione.

Codice CIFRA: AVV/SDL /2020/00003

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Quarto provvedimento 2020.

### Debito fuori bilancio n. 1

Cont. n. 3482/18 (coll. ai contt. nn. 1978/08/B e 1724/10/SI M.M. c/R.P.) - Tribunale di Foggia  
- avv. MARTINO Lucia c/R.P.

- La Giunta Regionale con delibera n. 1426 del 28/6/2011 ha ratificato l'incarico conferito in via d'urgenza il 25/3/2011 (prot. 11/L/6232 del 25/3/2011) dal Presidente pro tempore all'avvocato Lucia Martino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro per ricorso proposto da M.M. che chiedeva fosse accertata la nullità e/o l'illegittimità delle sanzioni disciplinari allo stesso inflitte e conseguentemente dichiarate non dovute le somme pretese nei suoi confronti con il medesimo provvedimento disciplinare (Condizioni di cui alla L.R. 22/1997 e D.G.R. n. 3566/98 - Valore della causa: Indeterminabile- Cont. 1978/08/B - Non risulta impegnato e liquidato l'acconto).

- La Giunta Regionale con delibera n. 741 del 19/4/2011 ha ratificato altresì l'incarico conferito in via d'urgenza l'11/3/2011 dal Presidente pro-tempore all'avvocato Lucia Martino di rappresentare la Regione dinanzi al Tribunale di Foggia, nel giudizio di opposizione proposto da M.M. all'ingiunzione di pagamento disposta con ordinanza n. 7/09/RC (Valore: € 81.347,02. Condizioni di cui alla L.R. 22/1997 e D.G.R. n. 3566/98. Acconto € 2.000,00);

- Riuniti i ricorsi, il Tribunale di Foggia Sez. Lavoro con sentenza n. 6460/2015 ha disposto che M.M. versasse alla Regione Puglia la somma oggetto dell'ordinanza di ingiunzione impugnata e che le spese fossero compensate.

- Terminata l'attività difensiva, l'avvocato ha provveduto ad inoltrare alla Regione Puglia la sentenza e una nota spese per l'attività svolta (racc. del 15/7/2015- sollecito del 29/7/2016) redigendola secondo il D.M. 55/2014 piuttosto che con D.M. 127/2004, tariffario vigente al momento in cui le venne conferito l'incarico e che trova applicazione secondo quanto stabilito dalla L.R. 22/97 a dalla D.G.R. n. 3566/98 richiamati dalle delibere con le quali l'avvocato ricevette il mandato.

- L'avv. Martino, in sede di procedura di negoziazione assistita, fu invitata dall'Ufficio Liquidazioni a redigere una nuova nota spese che tenesse conto d D.M. del 2004. Fallito il tentativo, la stessa azione nei confronti della Regione Puglia ricorso ex art. 702 bis cpc.

- Nel frattempo la Regione Puglia per non ritardare l'adempimento dell'obbligazione del pagamento delle prestazioni professionali rese dall'avv. Martino, ha liquidato in via "presuntiva e prudentiale" l'importo di € 5.000,00 accettate dalla stessa, in attesa dell'esito del giudizio, a titolo di acconto.

- Con ordinanza n. 6502 del 30/5/2019, non opposta, il Tribunale di Foggia, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. Martino nei confronti della Regione Puglia con ricorso depositato l'11/05/2018, ha:

1) condannato la Regione Puglia a pagare all'avv. Martino € 25.612,80 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge ed interessi legali dal 17/7/2015 al soddisfo;

2) condannato la Regione al pagamento della somma di € 252,67, oltre interessi legali dal 17/7/2015 al soddisfo (trattasi di residuo credito riveniente da altro incarico .Cont. 1724/10/SI liquidato con A.D. n. 512/2011);

Codice CIFRA: AVV/SDL /2020/00 <sup>603</sup>

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - **Quarto provvedimento 2020.**

3) condannato la Regione Puglia alle spese del giudizio di € 2.200,00 per compensi, € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie Iva e Cpa come per legge.

- Considerato che la regione Puglia ha già pagato a titolo di acconto l'importo lordo di € 2.000,00 (A.D. n. 512/2011); l'importo lordo di € 5.000,00 (A.D. n. 421/2018) risulta un residuo debito nei confronti dell'avv. Martino della somma di € 28.054,82 così costituito: € 24.881,96 competenze, € 416,96 interessi e, per spese procedurali e legali € 2.756,20 (€ 2.530,00 € 101,20 CAP, € 125,00).

Considerato che sussiste impegno di spesa di € 3.210,46 sul capitolo 1312/18, imp. 15982 assunto con A.D. 421/18, il debito da riconoscere è di € 24.844,36

Al finanziamento della spesa complessiva di € 24.844,36 si provvede:

-per € 21.671,20 mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11, titolo 1, previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 1, Programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso.

L'ulteriore somma di € 416,96, dovuta a titolo di interessi saranno finanziate sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi.

L'ulteriore somma di € 2.756,20, dovuta a titolo di spese e competenze saranno finanziate sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Michele Emiliano



Codice CIFRA: AVV/SDL /2020/00 603

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Quarto provvedimento 2020.



## Regione Puglia

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2020, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarto provvedimento 2020.

### Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio di complessivi € 24.844,36 derivante dal seguente provvedimento giudiziario: ordinanza n. 6502/2019 del Tribunale di Foggia - Cont. n. 3482/18 (coll. ai contt. nn. 1978/08/B e 1724/10/SI M.M. c/R.P.) – avv. MARTINO Lucia c/R.P. relativo a compensi professionali spettanti.

### Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2019)

1. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede mediante imputazione di € 21.671,20 al capitolo 1312 del Bilancio corrente "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11, titolo 1, previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".
2. La somma di € 416,96, dovuta a titolo di interessi, è finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi".
3. L'ulteriore somma di € 2.756,20 dovuta a titolo di spese e competenze è finanziata con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Codice CIFRA: AVV/SDL /2020/00 903

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – Quarto provvedimento 2020.